



CITTA' DI VITERBO

ORDINANZA DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL SINDACO N. 21 del 07-06-2022

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI.

Visto il D.L.gs 267/2000 T.U.E. L. con particolare riferimento all'art.50 comma 5°;

Viste altresì le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri nota Prot .PEC 21988/2022 del 19 maggio 2022 avente per oggetto: *“Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2022. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti”*

Viste altresì le raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2022, Prot. pre/0021912 del 07/05/2021 che definiscono la durata della campagna estiva dal 15 giugno al 30 settembre 2022 in tutto il territorio della Regione Lazio;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.270 del 15/05/2020 di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della Legge n.353/2000 e L.R. 28/10/2002 n.39 con il quale si stabilisce, fra l'altro che: dal 15 giugno al 30 settembre è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall'inizio di maggio e fine ottobre;

Visto il D.to Lgs. N.1/2018 “Codice di Protezione Civile” che all'art.3 comma 1° lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1° definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

Vista la Legge 21 Novembre 2000, n° 353 (Legge-Quadro in materia di incendi boschivi);

Vista la Legge Regionale 28/10/2002 n.39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali);

Visto il Regolamento Regionale 18/04/2005 n.7 (Regolamento di attuazione dell'art.36 della Legge Regionale 28/10/2002 n.39);

Visto il D.to Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

Visto il R.D. n.3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi ed i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii;

Visto il D. Lgs. n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art..6 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il “Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi”, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.270 del 15/05/2020;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale Atto n.296 del 16/06/2009 avente per oggetto:”Deliberazione di Giunta Comunale 216/08 - aumento dell’importo delle somme da pagare in misura ridotta con effetto liberatorio per la violazione prevista dall’Ordinanza Sindacale annuale di difesa dei boschi dagli incendi – dichiarazione dello stato di grave pericolosità per incendi”;

Constatato che, in particolare nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano –rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato che, ai sensi della Legge Regionale n.39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n.7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art.2 della richiamata Legge 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatte eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ORDINA

1. Divieti

Allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art.2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo -pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

2. Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi.

Alle Società di gestione delle ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alle Società autostrade, alla Provincia ed ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette o scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti di ogni altro materiale infiammabile, creando di fatto idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti e confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della Legge 394/91 e ss.mm. e di quelle regionali istituite ai sensi della Legge Regionale n.29/1997.si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale la fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3. Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione

di cui all'art.2 della Legge 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburante, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle Attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4. Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art.2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Comune di Viterbo potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura del richiedente, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innescò e propagazione di incendi.

5. Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente ed all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e /o confinanti.

La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 15/07/2021;

Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

6. Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art.91, comma 1°, del regolamento Regionale n.7/2005 è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di

vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'art.3 della Legge forestale L.R. n.39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

7. Divieto di bruciatura dalla vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il 15/07/2022 di realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, privi di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

Prescrizioni generali ed attività di prevenzione

8. Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza e delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

9. Attività turistiche e recettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

10. Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti

I gestori di aziende per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art.13 del D.to Lgs. n.36 del 13 gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

11. Distanza della vegetazione dai fabbricati

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti a rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

Vigilanza e sanzioni

12. Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

13. Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza.

Ogni violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, è punita con la sanzione amministrativa con il pagamento in misura ridotta previsto con € 150,00, così come stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale Atto n.296 del 19/06/2009.

14. Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della Legge n.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n.39.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Viterbo e sul sito internet istituzionale del Comune di Viterbo nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio del Comune di Viterbo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi del

D.to Lgs 02/07/2010 n.104, recante il “Codice del Processo Amministrativo”.

Viterbo, 07-06-2022

L'ESTENSORE
DOTT. MAURO VINCIOTTI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT.SSA ANTONELLA SCOLAMIERO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005